

STATUTO SOCIALE

TITOLO I Denominazione, Sede, Scopo, durata.

Art.01 – Costituzione e Scopo

E' costituita ai sensi degli articoli 36 e seguenti del codice civile e del D.Lgs. n. 117/2017 (*d'ora in avanti Codice del Terzo Settore*) e successive modifiche, l'Associazione non a scopo di lucro denominata: "Il Gallo di Borea". La denominazione dell'Associazione sarà integrata con la locuzione "Associazione di promozione sociale (*in sigla APS*)" successivamente all'iscrizione della stessa Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o, nelle more dell'istituzione dello stesso, nel Registro Regionale delle Associazioni di promozione sociale. A seguito della predetta iscrizione l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione, già indicata al primo periodo: "Il Gallo di Borea Associazione di promozione sociale", in sigla denominata. "Il Gallo di Borea APS".

Fino all'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), l'acronimo "APS" o l'indicazione di "associazione di promozione sociale" potranno comunque essere inseriti nella denominazione sociale qualora l'Associazione risulti iscritta ad uno dei registri previsti dalla normativa previgente in materia di Associazioni di Promozione Sociale.

La nuova denominazione, non comporta modifica statutaria e verrà comunicata dal Consiglio Direttivo a tutti gli Uffici interessati. L'Associazione è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme in materia.

Art.02 – Sede sociale

L'associazione ha sede nel Comune di Pisa (Pi) in Via Chiassatello n. 96. L'eventuale variazione di sede legale deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.

L'assemblea dei soci, con la propria delibera, ha la facoltà di aderire ad altre associazioni od enti, autorizzare all'esercizio di attività di natura commerciali qualora ciò sia funzionale al raggiungimento delle finalità associative.



Art.03 – Finalità, attività e non lucratività

L'Associazione non ha scopo di lucro, è apartitica ed aconfessionale e si ispira ai principi di solidarietà, sussidiarietà, democrazia e pluralismo.

Essa persegue la seguente finalità, di cui all'art. 5 comma 1 lett.i) del D. Lgs 117/2017

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 D. Lgs 117/2017.

In particolare le finalità dell'Associazione si applicano alla promozione e divulgazione delle tradizioni storiche pisane e, nello specifico nel supporto per la parte di Tramontana nell'ambito della manifestazione "Gioco del Ponte" di Pisa e di tutte le attività ed iniziative collaterali di natura culturale, sociale ed aggregativa, volte alla promozione ed allo sviluppo della medesima manifestazione storica, della cultura del territorio e della coesione sociale, nonché al coinvolgimento ed alla preparazione dei partecipanti alla manifestazione medesima;

Per il perseguimento del proprio fine sociale l'associazione può:

- organizzare e realizzare, anche per conto terzi, manifestazioni, raduni, rassegne, concorsi sia nazionali che internazionali;
- realizzare iniziative pubblicistiche nei settori sopradetti, l'edizione e la distribuzione di riviste, bollettini, notiziari.
- curare la comunicazione e la diffusione delle tradizioni storiche pisane e del Gioco del Ponte attraverso i mezzi di comunicazione sociale e la rete, anche mediante la promozione di propri siti e canali;
- collaborare con enti pubblici e privati, associazioni culturali, sportive, con consorzi, cooperative che perseguono scopi e finalità affini;
- promuovere e/o gestire ogni altra iniziativa ritenuta idonea al raggiungimento degli obiettivi sociali.
- Promuovere attività didattiche per la formazione di una cultura del Gioco del Ponte e di sensibilità verso le manifestazioni storiche, in collaborazione con gli istituti scolastici e di formazione.


4

L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali all'attività principale. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio direttivo che, osservando le eventuali delibere dell'assemblea dei soci in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività.

L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art.04 – Durata

L'Associazione ha durata illimitata

TITOLO II PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE, RISORSE ECONOMICHE E BILANCIO

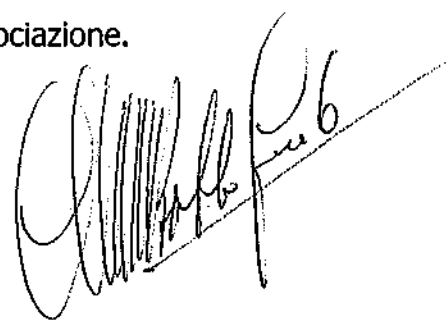
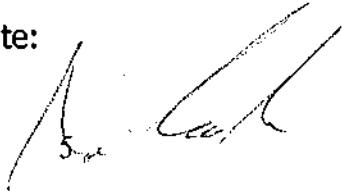
Art.05 – Patrimonio Sociale

Il patrimonio è costituito:

- dal fondo di dotazione iniziale, costituito dai versamenti effettuati dai soci fondatori;
- dai contributi versati dai soci al fine di incrementare il fondo di dotazione nonché da qualsiasi contributo o liberalità da chiunque ricevuto per la medesima finalità;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione.

Art.06 – Risorse economiche

Le entrate dell'Associazione sono costituite:



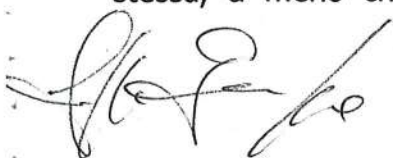
- quote annuali degli associati ;
- contributi degli associati;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- dalle rendite del patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- da rimborsi derivanti da convenzioni con Enti Pubblici sottoscritte a norma del D Lgs 117/2017;
- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi, nonché da raccolte fondi organizzate nelle forme e secondo i limiti previsti dal D. Lgs 117/2017;
- rendite del patrimonio dell'Associazione
- proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali.

Per il primo anno di vigenza del presente statuto la quota viene stabilita in **€ 5,00**. Per gli anni successivi il Consiglio Direttivo ha la facoltà di modificare l'importo della quota annuale che gli associati dovranno versare.

L'adesione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota associativa annuale. E' comunque facoltà degli aderenti di effettuare versamenti ulteriori. I versamenti al fondo di dotazione, le quote sociali, i contributi, le donazioni, le liberalità e le elargizioni da chiunque pervenute sono a fondo perduto e in nessun caso può darsi luogo alla ripetizione di quanto versato.

Tali versamenti non creano altri diritti di partecipazione e segnatamente non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, è inoltre vietata qualunque rivalutazione di quanto versato.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.





Eventuali avanzi di gestione saranno reinvestiti a favore delle attività culturali di promozione sociale previste dal presente statuto.

Art.07 – Esercizio finanziario e Bilancio

L'esercizio finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo da presentare all'assemblea degli associati entro il termine previsto dall'art. 14. Il bilancio viene redatto secondo i criteri indicati per le Associazioni di Promozione Sociale dagli articoli 13 e 87 D Lgs 117/2017.

I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti gli associati.

Qualora l'Associazione abbia effettuato raccolte pubbliche di fondi dovrà redigere, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un apposito e separato rendiconto, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione effettuate. I rendiconti verranno riportati nel verbale del Consiglio Direttivo.

TITOLO III – LIBRI SOCIALI

Art 07 bis: Libri dell'Associazione:

Oltre alla tenuta dei libri e scritture contabili prescritti dagli artt. 13 e 86 del Codice del Terzo Settore, l'Associazione tiene i seguenti libri sociali, secondo i criteri stabiliti dall'art. 15 D Lgs 117/2017:

- Libro degli associati
- Registro dei volontari
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea degli associati
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, se nominato ai sensi dell'art. 30 D Lgs 117/2017.


7

-Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Revisione, se nominato, ai sensi dell'art. 31 D Lgs 117/2017.

Gli associati hanno diritto di ottenere informazioni dal Consiglio Direttivo sulle questioni riguardanti l'Associazione.

I libri dell'Associazione sono consultabili al socio che ne faccia motivata istanza da presentare all'organo che ne cura la tenuta. La richiesta degli associati deve essere formulata con un preavviso di almeno quindici giorni.

TITOLO IV – ORDINAMENTO DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

Art 07 ter – Principi Generali dell'ordinamento associativo

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art.08 – Numero degli associati e criteri di ammissione a socio

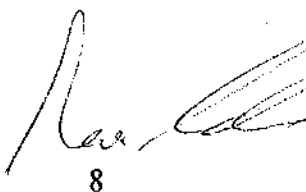
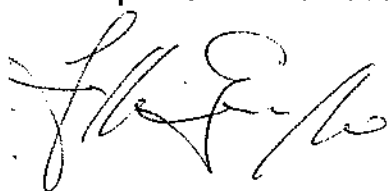
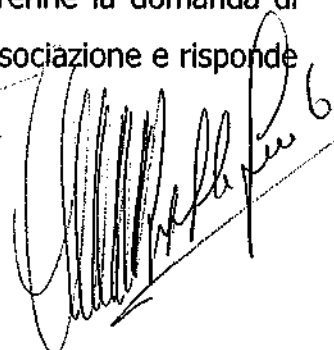
Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Sono ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le Associazioni di promozione sociale le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.

Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che sia rispettato il limite previsto dall'art. 35 co. 3 D Lgs 117/2017.

Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.

Il genitore o chi ne fa le veci sottoscrive per conto del socio minorenni la domanda di adesione e rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde per tutte le sue obbligazioni.


8

Art.09 – Modalità di ammissione a socio

Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto ed eventuali regolamenti.

Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione e entro sessanta giorni dal loro ricevimento; l'ammissione deve essere comunicata al nuovo socio entro trenta giorni dalla delibera del Consiglio Direttivo; a seguito dell'ammissione il socio è iscritto nel libro degli associati; in assenza di un provvedimento di diniego entro il termine predetto, la domanda si intende accolta. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo; essa può venir meno solo nei casi previsti dall'articolo 12, relativo alla perdita di qualifica di socio. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; la prossima Assemblea regolarmente convocata deciderà in merito all'appello presentato. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

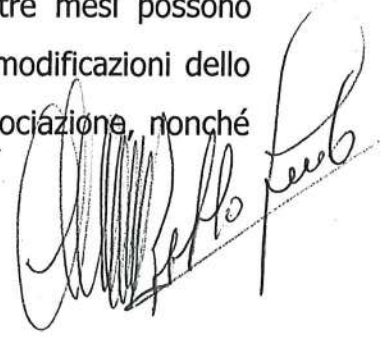
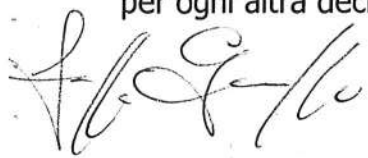
Art.10 – Prerogative e diritti dei soci

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo.

Lo *status* di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente,

I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci dell'Associazione.

Tutti gli associati regolarmente iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi possono intervenire con diritto di voto nelle Assemblee per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione, nonché per ogni altra decisione o comunicazione inerente l'Assemblea dei soci.



Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

I soci avranno, inoltre, diritto a conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali, a frequentare i locali sociali ed accedere a tutti i servizi offerti e gestiti dall'Associazione e a beneficiare di condizioni di favore per tutte le manifestazioni o i servizi promossi dall'Associazione. L'eventuale suddivisione degli aderenti in categorie diverse di soci, non implicherà nessuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione. L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art.11 – Doveri dei soci

I soci avranno il dovere di osservare le norme dello statuto e le delibere adottate dagli organi sociali, di versare la quota associativa annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo, di essere coerenti con gli obiettivi dell'Associazione e prestare il proprio sostegno allo svolgimento delle attività sociali offrendo prevalentemente il proprio impegno personale, spontaneo e gratuito.

Art.12 – Morte recesso o esclusione del socio

La qualità di socio si perde per morte, recesso o esclusione. Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all'Associazione stessa; tale recesso ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la notifica della volontà di recesso. Il socio che non provvede al versamento della quota associativa entro il 15 febbraio di ogni anno si intende automaticamente escluso a fare tempo dal 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui non viene effettuato il versamento.

Chiunque partecipi all'Associazione può esserne escluso con provvedimento del Consiglio Direttivo:

per:

- a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;

- b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

Il provvedimento di esclusione, è proposto dal Consiglio Direttivo ed è deliberata dall'Assemblea Straordinaria; esso deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; la decisione relativa all'appello dovrà essere assunta nella prima assemblea regolarmente convocata successivamente all'appello; gli eventuali appelli dovranno essere trattati prima delle altre decisioni all'ordine dell'giorno. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso.

L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Salva la proposizione dell'appello di cui ai commi precedenti, l'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo la notifica del provvedimento di esclusione.

TITOLO V – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art.13 – Organi Associativi

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci,
- il Consiglio Direttivo,
- il Presidente del Consiglio Direttivo,
- l'Organo di Controllo, se nominato, ai sensi dell'art. 30 D Lgs 117/2017,
- l'Organo di Revisione dei Conti, se nominato, ai sensi dell'art. 31 D Lgs 117/2017

Art.14 – Assemblea: convocazione e partecipazione

L'assemblea è l'organo deliberativo dell'Associazione. I soci sono convocati in assemblea dal Presidente del Consiglio Direttivo tutte le volte che lo ritenga opportuno e almeno una

volta all'anno entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio e affissa nelle sedi dell'Associazione o inviata a mezzo fax, e-mail, sms, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno e l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia in prima che in seconda ed eventuale terza convocazione.

L'assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un terzo dei consiglieri o da almeno un decimo dei soci a norma dell'art. 20 del c.c., o dalla maggioranza dell'organo di controllo o dell'organo di revisione contabile, ove nominati

È ammessa la partecipazione all'Assemblea e l'espressione del voto, attraverso mezzi di telecomunicazione purchè sia possibile accertare l'identità dell'associato, a norma dell'art. 24 del D Lgs 117/2017

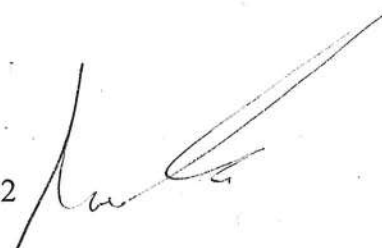
Art.15 – Competenze dell'assemblea ordinaria e straordinaria, quorum costitutivi e deliberativi

L'assemblea ordinaria delibera in merito a:

- approvazione del bilancio consuntivo;
- gli indirizzi e le direttive generali della Associazione;
- la nomina e la revoca dei componenti del Consiglio Direttivo, l'eventuale nomina dell'Organo di Controllo e del Collegio dei Revisori dei conti;
- l'approvazione di eventuali Regolamenti che disciplinino lo svolgimento dell'attività dell'Associazione, compreso l'eventuale regolamento assembleare;
- ogni altra materia non specificatamente demandata all'Assemblea straordinaria o ad altro organo sociale.

L'assemblea straordinaria delibera in merito a:

- Le modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto;
- L'esclusione degli associati
- Responsabilità dei componenti degli organi sociali e promozione dell'azione di responsabilità nei loro confronti;
- La fusione, la scissione, la trasformazione dell'Associazione
- Lo scioglimento dell'Associazione e la nomina dei liquidatori;
- quant'altro a lei demandato per legge o per statuto.



L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza semplice dei soci intervenuti ed è validamente costituita, in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci, in seconda convocazione, qualsiasi sia il numero degli intervenuti.

L'assemblea straordinaria delibera, a maggioranza dei comparenti presenti ed è validamente costituita in prima convocazione con la presenza dei tre/quarti degli associati, in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci, in terza convocazione qualsiasi sia il numero degli intervenuti

Per le delibere relative allo scioglimento dell'Associazione si veda quanto previsto dall'articolo 29 del presente statuto.

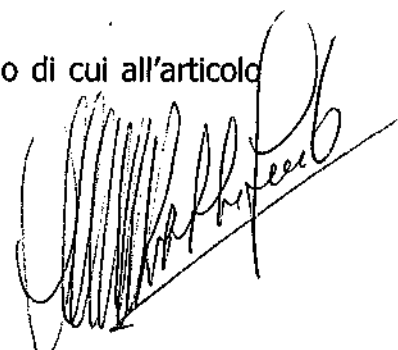
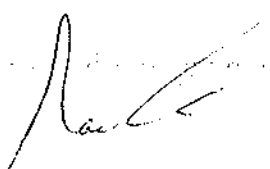
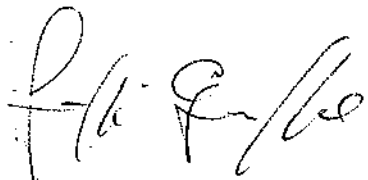
Art.16 – Diritto di voto in Assemblea

Tutti i soci, maggiori di età, in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto di intervenire alle Assemblee e di esercitare liberamente il proprio diritto di voto. I soci minori sono rappresentati, nel rapporto con l'Associazione, dai genitori. Ogni socio ha un voto ed è liberamente eleggibile a tutte le cariche associative. Ogni socio, persona fisica o ente del terzo settore, può rappresentare con delega scritta un solo altro socio. Non è ammesso il voto plurimo.

Art.17 – Funzionamento dell'Assemblea

Se non diversamente previsto, l'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ed in sua mancanza dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi, o su richiesta del Presidente, l'Assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario e, se lo ritiene il caso, due scrutatori. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea. Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori. Le votazioni, se non diversamente disposto avvengono a scrutinio palese; le votazioni avvengono tuttavia a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, la votazione avviene a scrutinio segreto.

Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'articolo 2538, secondo comma, del codice civile.



Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale.

Art.18 – Consiglio Direttivo: elezione e composizione

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero dispari, stabilito dall'Assemblea, da un minimo di tre a un massimo di nove membri eletti tra i soci dall'assemblea per la durata di tre anni e rieleggibili.

Il numero di Consiglieri inizialmente stabilito dall'Assemblea, può eventualmente essere successivamente integrato con delibera dell'Assemblea Ordinaria, fermo restando il numero massimo indicato al comma precedente.

Il consigliere che non interviene a tre sedute consecutive, senza giustificato motivo, può essere dichiarato decaduto e sarà sostituito con le modalità sopra indicate.

In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, nonché di sopravvenuto impedimento o sopravvenuta causa di incompatibilità, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione, mediante cooptazione, chiedendone la convalida alla prima Assemblea annuale.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.

Art 18 bis- Norme di incompatibilità per i membri del Consiglio Direttivo

I componenti del consiglio direttivo non potranno ricoprire cariche sociali in altre società o associazioni di promozione sociale, o di altri enti del terzo settore impegnati nei medesimi settori di attività.

In tema di conflitto di interessi e responsabilità degli amministratori si applica quanto previsto dagli artt 27, 28 e 29 del D Lgs 117/2017

Art.19 – Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere

Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente , un Vicepresidente, un Segretario ed un Tesoriere, ove a tali nomine non vi abbia provveduto l'Assemblea dei Soci. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio per lo svolgimento del loro lavoro collegiale. Il Segretario cura l'attività amministrativa dell'associazione. Tiene aggiornati i libri sociali (verbali assemblee, consiglio direttivo, registro degli associati) e cura la corrispondenza dell'associazione.

Il Tesoriere tiene aggiornata la contabilità e cura la conservazione della relativa documentazione, tiene i registri contabili, predispone il progetto di bilancio annuale, cura gli incassi ed i pagamenti dell'associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

Art.20 – Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno due volte all'anno per deliberare in ordine al consuntivo ed all'ammontare della quota sociale. La convocazione deve avvenire mediante comunicazione a ciascun consigliere da effettuare, salvo in casi di motivata necessità ed urgenza, almeno 4 giorni prima della data fissata. Può essere previsto, analogamente a quanto indicato per l'Assemblea, la possibilità di partecipare mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto di quanto indicato all'art. 24 D Lgs 117/2017.

Art.21 – Funzionamento e deliberazioni del Consiglio Direttivo

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro/tabulato, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Se non diversamente disposto dalla legge, le votazioni avvengono a scrutinio palese.

Art.22 – Poteri e funzioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. In particolare il Consiglio ha la competenza di

- a) redigere il bilancio di esercizio, predisposto dal Tesoriere, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) nominare il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario dell'Associazione;
- e) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;

- f) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- g) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
- h) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- i) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- j) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
- k) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- l) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;ⁱⁱ
- m) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
- n) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

Art.23 – Funzioni del Presidente e rappresentanza dell'Associazione

Il Presidente, ed in sua assenza il Vice Presidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione ogni qualvolta questi sia impedito nell'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Art.22 - L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

Contestualmente all'elezione del Consiglio Direttivo, l'Assemblea può provvedere alla nomina dell'Organo di Controllo. La nomina dell'organo di controllo, è obbligatoria al ricorrere dei presupposti stabiliti dall'art. 30 D Lgs 117/2017; qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea Ordinaria, non necessariamente fra gli associati. Almeno uno dei suoi membri deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice civile.

L'organo di controllo, ove nominato, rimane in carica 3 anni ed è rieleggibile.

Esso nomina al proprio interno un Presidente

Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

Ai membri dell'organo di controllo si applica l'art.2399 del Codice civile in materia di ineleggibilità, indipendenza e conflitto di interessi; essi devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.23 - Competenze dell'organo di controllo

Ove venga nominato, è compito dell'organo di controllo:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercitare il controllo contabile al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 comma 6 D Lgs 117/2017, qualora per il controllo contabile non sia istituito apposito Organo di Revisione ai sensi dell'art. 31 D Lgs 117/2017;
- d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;

- e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
- f) partecipare alle riunioni dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio; ha il diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo.

Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme previste dall'art. 30 D Lgs 117/2017.

Art.24 – Organo di Revisione Contabile

Contestualmente all'elezione del Consiglio Direttivo, l'Assemblea può provvedere alla nomina dell'Organo di Revisione Contabile;

La nomina è obbligatoria al ricorrere dei presupposti previsti dall'art. 31 D Lgs 117/2017 ed ove le funzioni di controllo contabile non siano esercitate dall'Organo di Controllo secondo quanto disposto dall'art. 30 comma 6 del medesimo decreto. Qualora la nomina sia obbligatoria ai sensi dell'art 31 D Lgs 117/2017 e salvo quanto disposto dall'art. 30 comma 6 D Lgs 117/2017, la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore o da una società di revisione iscritti nell'apposito albo.

Negli altri casi, qualora comunque venga nominato, l'Organo di Revisione può essere monocratico o composto da tre membri effettivi, che sono eletti dall'Assemblea Ordinaria anche tra i non aderenti; i componenti dell'organo di revisione nominato secondo le disposizioni del precedente periodo devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 secondo comma del codice civile.

All'Organo di Revisione, se nominato, è affidato il compito di esercitare la revisione legale dei conti e sorvegliare la gestione amministrativa per poi riferire all'Assemblea in sede di

approvazione del bilancio. L'incarico di Revisore dei conti è incompatibile con ogni altra carica all'interno dell'Associazione. In materia di ineleggibilità, indipendenza e conflitto di interessi si applicano le norme del codice civile e, se compatibili, quelle previste per l'organo di controllo nel presente statuto

Per la loro durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente statuto per i membri del Consiglio Direttivo.

I Revisori dei conti sorvegliano il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verificano l'osservanza della legge, dello statuto e degli eventuali regolamenti, curano la tenuta del libro delle adunanze dei Revisori dei conti, partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo con la facoltà di parola ma senza diritto di voto, verificano la regolarità e la conformità dei bilanci alle scritture contabili, danno parere sui bilanci. A tale scopo il Collegio dei Revisori dei Conti si riunisce almeno due volte all'anno. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.25 Controversie associative

In tutti i casi non diversamente regolati dalla Legge o da altre norme imperative, le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l'Associazione o suoi organi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, al giudizio di un Collegio arbitrale composto di tre arbitri, amichevoli compositori, nominati dal Presidente della Camera di Commercio di Pisa.

Gli arbitri giudicheranno ex-bono et aequo, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro novanta giorni.

Art.26 Rinvii

Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente statuto, si deve fare riferimento alle vigenti norme in materia di enti del terzo settore e associazioni di promozione sociale, alle norme del codice civile, al D. Lgs 117/2017 e alle altre norme di legge.



TITOLO VI SOCI-VOLONTARI - LAVORO RETRIBUITO

Art. 27 – I volontari

L'associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite da apposito regolamento e/o da delibera dell'Assemblea dei soci. Sono vietati in ogni caso rimborsi di tipo forfetario.

L'Associazione assicura i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 28 – Lavoro retribuito

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto previsto dall'art 17, comma 5, del D.Lgs. 117 del 03 Luglio 2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati conformemente a quanto stabilito dall'art. 36 del Codice del Terzo Settore.

TITOLO VII - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 29- Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei soci con il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 30 – Devoluzione del Patrimonio in caso di scioglimento dell'Associazione

In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

In caso di scioglimento dell'Associazione, per la devoluzione del patrimonio sociale si applicano le norme di cui all'art. 9 D Lgs 117/2017

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore acquisito il parere positivo dell'Ufficio di cui all'art 45, comma 1, del citato D.Lgs. 117/2017.

Pisa,

8/5/2021

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
DELL'ATTO ESISTENTE PRESSO
L'UFFICIO DELLE ENTRATE DI
LIVORNO E IVI REGISTRATO
IN DATA 25/05/2021
AL N° 2160 SERIE 3
RISCOSSO: Zero
Otto esente

Marco Orsolini



Libi F/10

h

Alberto Fede